

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-1583 DEL 26/06/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8

Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2018-PD-2116

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO INTERPRETATIVE RELATIVE
AD ALCUNE DEFINIZIONI REGIONALI - ANNULLAMENTO
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1580 DEL 25 GIUGNO 2018



Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2018-PD-2116

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO INTERPRETATIVE RELATIVE AD ALCUNE DEFINIZIONI REGIONALI - ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1580 DEL 25 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

VISTE:

la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017 ed in particolare l'Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)" all'Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia;

RITENUTO necessario fornire all'ufficio chiarimenti per l'uniforme applicazione delle definizioni;

Richiamata la determina dirigenziale n. 1580 del 25 giugno 2018 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo interpretative, ma che per errore del sistema informativo non ha alcun contenuto, né di premesse e né di dispositivo,

Ritenuto pertanto di annullare la precedente determina n. 1580 del 25 giugno 2018 in quanto manca degli elementi necessari per costituirsi come atto amministrativo;

VISTO il decreto pg n. 82250 del 16/04/2018 con il quale il Sindaco del Comune di Parma ha nominato l'arch. Silvano Carcelli dirigente del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia;

VISTO l'art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

- 1. di annullare la precedente determina n. 1580 del 25 giugno 2018 per i motivi esposti in premessa;
- 2. di approvare le seguenti linee di indirizzo interpretative relative ad alcune definizioni regionali:

Altezza del fronte (definizione 35)

Per "quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista nel progetto" si deve intendere:

per il fronte strada la quota del marciapiede, per gli altri fronti la quota del terreno sistemato. Nel caso di piani interrati o seminterrati, la quota del piano e del percorso di accesso esterno in trincea strettamente necessario al raggiungimento del piano non viene considerata ai fini del calcolo dell'altezza del fronte e viene assimilata alla quota media del marciapiede.

Tale assimilazione è applicabile nel solo caso la quota del piano e del percorso servano per l'accesso esclusivamente ad autorimesse.

La stessa lettura deve essere data anche per la dicitura "quota media della linea di stacco dell'edificio" della definizione n. 36 della DAL n. 279/10.

Il chiarimento suddetto si applica anche alle varianti essenziali e alle sanatorie.

Altezza utile (definizione n. 37)

Per le lettere a5) e a7) del comma 8 dell'art. 2.1.2 del RUE, l'altezza dei locali sottotetto si calcola come specificato espressamente nelle stesse, pertanto al di sotto della struttura secondaria, ossia l'altezza "è misurata tra la quota di calpestio e l'intradosso strutturale di copertura (in casi di strutture in legno o metallo si intende al di sotto della struttura secondaria)".

Qualora il progetto preveda altezze degli elementi dell'orditura secondaria maggiori di 15 cm, occorre dimostrare che tale altezza è indispensabile e che non esiste altra soluzione strutturale alternativa.

Per tutti gli altri locali accessori diversi dai sottotetti l'altezza non può essere superiore a ml.2,60, misurata tra la quota di calpestio e l'intradosso strutturale senza tener conto degli elementi strutturali emergenti.

La quota di calpestio deve essere calcolata senza tenere conto di strutture precarie e facilmente amovibili, come ad esempio pavimenti galleggianti e similari.

Il chiarimento suddetto si applica anche alle varianti essenziali, alle sanatorie, agli interventi nei PUA che utilizzino la definizione di Slu di cui al 2.1.2, c.8 delle NTA di RUE.

Distanze (definizione n. 39)

Con riferimento all'ultimo capoverso "Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporti dell'edificio aventi una profondità $\leq a$ m. 1,50" si deve intendere che sono ricompresi gli sporti di gronda e i balconi.

Il chiarimento suddetto si applica anche alle varianti essenziali e alle sanatorie.

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato (estremi del firmatario in calce alla pagina)